



Sentenza n. 147/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)

Filomena Maristella Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24330** del registro di segreteria sul conto giudiziale

n. 41343, relativo all'esercizio 2016, reso da **Ada Francesca Federico** (cod.

fisc.: FDRDRN59C41D582E), in qualità di agente contabile del Comune di

Cosenza addetto alla riscossione dei diritti carte d'identità, rappresentata e

difesa, congiuntamente o disgiuntamente, come da procura in atti dagli avvo-

cati Elisabetta Granieri (cod. fisc.: GRNLBT81P70D086K), con domicilio digi-

tale eletto al seguente indirizzo p.e.c.: avvocatoelisabettagranieri@pec.giurf-

fre.it, e Mario Ossequio (cod. fisc.: SSQMRA67C01D086G), con domicilio digi-

tale eletto al seguente indirizzo p.e.c.: mario@pec.ossequio.it, con domicilio fi-

sico presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, corso Giuseppe Mazzini n.

121;

nella pubblica udienza del 28 aprile 2026, udita la relazione del giudice rela-

tore, consigliere Gianpiero D'Alia, presenti gli avvocati Elisabetta Granieri e

Mario Ossequio, udito quest'ultimo per l'agente contabile, sentito il pubblico

ministero nella persona del S.P.G. Costantino Nassis. Nessuno è comparso per

	l'amministrazione.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con relazione n. 113/2025, il magistrato istruttore ha chiesto che venga	
	dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale meglio specificato in epigrafe con	
	addebito al contabile di euro 262,98. Infatti, premesso che il conto discende	
	da separata iscrizione a ruolo delle varie gestioni riportate nell'originario conto	
	giudiziale n. 40223, ha rappresentato che l'agente contabile ha depositato, per	
	l'esercizio finanziario sopra citato, oltre alla contabilità omnicomprensiva di	
	gestioni disomogenee, n. 24 prospetti inclusivi delle riscossioni, suddivisi per	
	tipologia, tra cui quello relativo al conto in esame. Stante la pluralità di ge-	
	stioni disomogenee, è stata rimessa al collegio la questione relativa alla inam-	
	missibilità, ovvero alla improcedibilità del conto giudiziale. Con sentenza n.	
	59/2023 il collegio, rilevato che il conto presenta in allegato dei sub-conti	
	mensili (regolarmente sottoscritti), recanti una ordinata ripartizione interna,	
	ciascuno dei quali completo dell'importo della riscossione e del riversamento,	
	onde si tratta, più che di un conto cumulativo, di una pluralità di conti uni-	
	ficati in un unico prospetto riassuntivo, ha disposto la separata iscrizione a	
	ruolo, al fine di procedere ad una ricostruzione delle singole gestioni. La Se-	
	greteria ha, pertanto, proceduto all'apertura dei conti giudiziali per ciascuna	
	delle anzidette gestioni comprese nell'originario conto giudiziale. Il magi-	
	strato designato, richiamata la documentazione di rito richiesta, ha eviden-	
	ziato la sussistenza di irregolarità formali. Il conto giudiziale, infatti, non	
	contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996.	
	In particolare, riguardo alla giacenza iniziale e finale permane l'impossibilità	
	di ottenere dati certi e riscontrabili da parte dell'ente locale, che ha	
	2	

	documentato solo il numero di carte consegnate nel corso dell'anno 2016	
	senza riuscire a documentare attraverso registri o altra documentazione il	
	numero di carte in giacenza all'inizio e alla fine dell'esercizio. Per ciò che	
	riguarda le verifiche formali, è stato, inoltre, accertato con la menzionata	
	sentenza n. 59/2023 che, alla luce delle normative regolamentari vigenti, le	
	somme riscosse per la gestione oggetto di verifica afferiscono tutte all'agente	
	contabile, nominato con determinazione dirigenziale n. 1248 del 13 luglio	
	2016. Sulla tenuta delle scritture contabili, richiamate le disposizioni nor-	
	mative e regolamentari applicabili ed in particolare l'art. 194, c. 2, del r.d. n.	
	827/1924 e l'art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale,	
	l'istruttore ha sottolineato che risultano disattesi gli elementari obblighi di	
	tenuta dei registri contabili. In particolare, è stata rilevata la mancata tenuta	
	del giornale di cassa (con riguardo al quale il responsabile del servizio finan-	
	ziario ha attestato che <i>"considerato che si sta procedendo all'informatizza-</i>	
	<i>zione al momento non viene redatto il giornale di cassa"</i>). Il magistrato desi-	
	gnato ha, altresì, rappresentato che l'estrazione dei dati dal gestionale infor-	
	matico ha consentito di ricostruire l'ammontare riscosso dall'agente conta-	
	bile rispetto al dato esposto sul conto. In particolare, secondo l'istruttore,	
	sono state eseguite n. 9.171 operazioni su carte d'identità, di cui n. 9.131 in	
	stato "registrata", n. 29 in stato "annullata" e n. 11 in stato "da registrare",	
	per un totale riscosso pari ad euro 61.647,06. Ha aggiunto che, riguardo alle	
	carte di identità in stato "annullata", non sono indicati i motivi di annulla-	
	mento e, quanto, alle carte d'identità in stato da "registrare", l'ente locale ha	
	referito la impossibilità a spiegare la ragione di una siffatta dizione, conside-	
	rato il pensionamento di tutti i dipendenti in servizio all'epoca della gestione	
	3	

	in esame. Il comune ha, altresì, riferito di non essere in grado di risalire al	
	numero di duplicati rilasciati. Il magistrato designato ha, quindi, rappresen-	
	tato che l'importo complessivo effettivamente riscosso nell'esercizio è pari ad	
	euro 61.647,06, mentre quello riportato dal conto giudiziale è pari ad euro	
	61.384,08. Ha aggiunto che, come risulta dal bollettario del tesoriere, l'im-	
	porto effettivamente versato al comune è pari ad euro 61.384,08, sicché vi è	
	un ammanco pari ad euro 262,98, importo per il quale non vi è, infatti, prova	
	o giustificazione della mancata riscossione né dell'avvenuto versamento	
	all'ente. È stato evidenziato, infine, che alcune bollette di riscossione (riepi-	
	logate su foglio <i>excel</i> inclusivo di tutte le riscossioni facenti capo all'agente),	
	ovvero i progressivi n. 96, n. 255, n. 630, n.1949, n. 3416, n. 4239, n. 5411,	
	n. 7790, n. 8978, n. 11336, n. 11907, n. 12992, n. 13451, n. 14483, n.	
	17318, n. 18354, n. 19256, n. 19260, n. 20291, n. 22958, n. 22988, n.	
	23861 risultano mancanti. Sul punto, l'amministrazione ha attestato che le	
	ricevute in questione non possono essere associate a nessun conto giudiziale.	
	Il magistrato istruttore ha, quindi, concluso per la dichiarazione di irregolarità	
	della gestione sotto il profilo della irregolarità formale, per la non corretta te-	
	nuta delle scritture contabili e per la mancanza di alcune ricevute di riscos-	
	sione, oltre che per le ragioni indicate nella sentenza di questa Sezione giu-	
	risdizionale n. 59/2023, con addebito all'agente contabile dell'importo di	
	euro 262,98.	
	2. Con decreto presidenziale, ritualmente notificato, insieme alla relazione di	
	irregolarità, all'amministrazione, per il tramite di quest'ultima all'agente con-	
	tabile, e al p.m. contabile, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio	
	per il giorno 28 aprile 2026.	
	4	

	3. Con comparsa di costituzione e risposta di mera forma, depositata il 30	
	gennaio 2026, si è costituito in giudizio l’agente contabile, riservandosi, nei	
	termini di legge, di depositare memorie e scritti difensivi. Con successiva me-	
	moria ha contestato le conclusioni rassegnate dal magistrato designato ed ha	
	chiesto il discarico dell’agente contabile.	
	4. All’udienza del 28 aprile 2026, l’avv. Mario Ossequio, per l’agente contabile,	
	ha insistito per la regolarità del conto giudiziale ed il conseguente discarico	
	dell’agente contabile. Il pubblico ministero ha concluso per la irregolarità del	
	conto giudiziale ed addebito al contabile anche per le ricevute della riscossione	
	mancanti, con gli adempimenti conseguenti ai sensi dell’art. 21 del r.d. n.	
	1214/1934. Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	5. Il collegio ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dal magistrato	
	designato nella relazione di irregolarità. Il conto giudiziale, infatti, oltre alle	
	ragioni indicate nella sentenza di questa sezione n. 59/2023, con specifico	
	riguardo alla eterogeneità dell’originaria e cumulativa rappresentazione delle	
	gestioni, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al	
	d.P.R. 194/1996. Inoltre, ai sensi dell’art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924	
	<i>(“gli agenti contabili (...) non possono neppure essere discaricati quando ab-</i>	
	<i>biano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispon-</i>	
	<i>denti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili”)</i> e	
	dell’art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale (<i>“Sotto la di-</i>	
	<i>rezione dell’Ufficio di Contabilità, l’Economo deve tenere costantemente aggior-</i>	
	<i>nati tutti i libri e i registri occorrenti per il chiaro e disbrigo delle incombenze</i>	
	<i>affidategli (partitario delle anticipazioni, bollettari, inventari dei mobili e dei</i>	
	<i>depositi, libro delle ordinazioni, registro di carico e scarico, libro dei fornitori</i>	
	5	

	<i>etc.. Per quanto concerne le Entrate dovrà periodicamente e secondo le istru-</i>	
	<i>zioni ricevute versarle nella Tesoreria comunale secondo la emissione degli or-</i>	
	<i>dini di incasso da parte dell’Ufficio di ragioneria, ordini di incasso predisposti</i>	
	<i>da detto Ufficio o richiesti direttamente dallo stesso economo.”), sono stati di-</i>	
	sattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili, ove si consideri	
	che non risulta la prescritta tenuta del giornale di cassa. A conferma delle	
	già indicate irregolarità, è appena il caso di osservare che l’art. 81, c. 7, del	
	regolamento di contabilità onera l’agente contabile dell’aggiornamento dei re-	
	gistri di pertinenza “(...) numerati e vidimati dal dirigente del settore ragioneria	
	<i>o da un suo delegato.”. Si prende atto, inoltre, della dichiarazione dell’ammi-</i>	
	nistrazione che ha attestato che le ricevute mancanti, sopra indicate, non	
	possono essere associate ad alcun conto giudiziale, sicché, sotto questo pro-	
	filo, la gestione in esame non può dirsi irregolare. A ciò si aggiunga che la	
	rappresentazione della gestione presenta ulteriori profili di opacità imputabili	
	alla mancata indicazione dei motivi di annullamento delle carte d’identità,	
	alla incomprensibile dicitura “da registrare”, riportata per alcuni dei menzio-	
	nati documenti d’identità nonché ai dati relativi alle giacenze e ai duplicati.	
	Il collegio ritiene, pertanto, che debba essere addebitato all’agente contabile	
	l’importo determinato dal magistrato designato in euro 262,98, considerato	
	che, in ragione della estrapolazione dei dati dalla piattaforma <i>Aquarius</i> , ge-	
	stionale in uso nell’esercizio di riferimento, per come trasmessi dal dirigente	
	del comune con nota prot. n. 89549 del 4 ottobre 2024, del bollettario del	
	tesoriere, contenente le registrazioni in entrata, e del Mastro 2016 – 2017	
	capitolo “ <i>Diritti per il rilascio delle carte d’identità cartacee ed elettroniche</i> ” –	
	cap. 1150 –, risulta la differenza, sopra riportata, tra l’importo effettivamente	
	6	

	riscosso (pari ad euro 61.647,06) e quello effettivamente versato (pari ad euro	
	61.384,08) e che l'agente contabile non ha fornito alcuna documentata giu-	
	stificazione al riguardo. Quanto all'ulteriore domanda del p.m., formulata in	
	udienza, di trasmissione all'amministrazione del presente provvedimento ai	
	sensi dell'art. 21 del r.d. n. 1214 del 1934, è appena il caso di osservare che,	
	in materia di conti giudiziali, tutte le sentenze della Corte dei conti vengono	
	comunicate all'amministrazione di appartenenza dell'agente, la quale è parte	
	necessaria del giudizio.	
	6. L'agente contabile deve essere condannato al pagamento delle spese del	
	giudizio, ai sensi dell'art. 31, c. 1 e 5, c.g.c., che si liquidano come da nota	
	segretariale a margine.	
	P.Q.M.	
	la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defini-	
	tivamente pronunciando dichiara irregolare il conto giudiziale indicato in epi-	
	grafe e condanna l'agente contabile Ada Francesca Federico al pagamento in	
	favore dell'ente locale dell'importo di euro 262,98, oltre agli interessi legali	
	come per legge fino al soddisfo. Condanna l'agente contabile al pagamento	
	delle spese del giudizio che si liquidano come da nota segretariale a margine.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026.	
	Il Relatore Gianpiero D'Alia Firmato digitalmente Il Presidente Domenico Guzzi Firmato digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 14/05/2026	
	7	

[illegible][illegible][illegible]